



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRESIDENZA

01514602201		
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 10423	16 LUG 2018	
S.N.		RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo BUONE PRASSI - CIVILE / IX CIVILE / TEL. / 10423	Sotto fascicolo	

A tutti i magistrati del Tribunale

e p.c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Dott. Francesco Greco

al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Remo Danovi

Milano, 16 luglio 2018

OGGETTO: Buone prassi. Audizione del minore o di altri soggetti parimenti vulnerabili.

A seguito di un'ampia interlocuzione che ha visto coinvolti magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica, rappresentanti dell'Avvocatura, si è pervenuti all'elaborazione di linee guida concernenti l'audizione del minore o di altri soggetti parimenti vulnerabili.

Il testo è stato discusso e ampiamente condiviso e si articola in indicazioni che sono di utilità e aiuto nella delicata gestione delle problematiche processuali del settore.

Per quanto concerne i magistrati partecipanti a tale elaborazione del Tribunale, un particolare ringraziamento per l'impegno profuso alle dottoresse Elisabetta Canevini, Chiara Valori, Giusi Barbara, Laura Marchiondelli e al dottor Olindo Canali.

Si ringraziano altresì i presidenti Tacconi, Maccora, Cattaneo, Panasiti, Roia e Moccia per l'attività di verifica finale.

Auspico che l'applicazione di tali linee guida, concernenti, d'altra parte, prassi già in larga parte seguite, consenta un miglioramento nella gestione di tali peculiari procedure.

Molte cordialità

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Audizione del minore o di altri soggetti parimenti vulnerabili

Buone prassi

La specificità operativa che occorre mettere in campo quando si ha a che fare con minori vittime di reato, o con soggetti ugualmente vulnerabili, rende necessario tenere alta l'attenzione sulle prassi e sulle tecniche adottate, per garantire al meglio l'attuazione delle direttive ormai enucleate da più fonti, nazionali e sovranazionali, che impongono l'adozione di strumenti di tutela che garantiscano che il processo non causi forme di vittimizzazione secondaria.

Il presente lavoro muove dalla sollecitazione di alcuni esponenti del Foro milanese particolarmente impegnati nell'ambito dei procedimenti penali con vittime minori. A seguito di tale sollecitazione si è così costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto su base volontaria G.i.p., giudici del dibattimento, PM e avvocati che collaborano con il servizio Soccorso Violenza Sessuale della clinica Mangiagalli. L'attività del gruppo si è protratta per circa un anno e se ne è data progressiva informazione ai responsabili dei rispettivi uffici.

Il confronto delle esperienze e la comune valutazione di alcune criticità ha portato alla raccolta di alcuni suggerimenti operativi, frutto di prassi comuni rivelatisi efficaci nel recente passato.

Si tratta di indicazioni di massima, suscettibili di verifica in corso di applicazione e che lasciano ovviamente integro il potere decisorio di ogni singolo giudice anche al fine di adattare le linee generali al caso singolo.

Sono stati individuati alcuni temi particolarmente significativi, in relazione ai quali si sono enucleate le modalità operative che hanno sinora dato i risultati maggiormente soddisfacenti rispetto alle finalità di raccolta della prova nella garanzia dei diritti delle parti processuali. Ove possibile, si sono sottolineate le specificità che caratterizzano l'attività a seconda che sia svolta innanzi al GIP o al giudice del dibattimento.

1) ORGANIZZAZIONE

Nella richiesta di incidente probatorio o in lista testi, il PM avrà cura di indicare le modalità con cui si chiede che venga svolto l'esame e le modalità di protezione della vittima vulnerabile da adottare nel caso concreto (udienza a porte chiuse, utilizzo di paravento per evitare il contatto visivo con l'imputato o utilizzo di aula con specchio unidirezionale). Ciò consentirà al Giudice innanzi al quale si dovrà svolgere l'esame di predisporre per tempo quanto necessario ed in particolare di verificare la disponibilità in calendario delle aule protette.

Il Tribunale è dotato di due aule munite di vetro specchio:

- aula 29-30 al 7° piano, presso l'Ufficio Gip (per prenotazione int. 3829 o programma informatico interno all'ufficio Gip/Gup)
- aula Ascolto Minori al II piano lato Manara n. 238/239 (per prenotazione int. 3103)

a) Luogo

Le aule presentano attualmente alcuni inconvenienti, cui è necessario porre rimedio:

- a volte la taratura del volume risulta troppo alto, sicché è possibile sentire dal corridoio quanto accade all'interno. E' dunque opportuno che i tecnici controllino i volumi dei microfoni rispetto alla posizione del dichiarante e al tono delle voci, in modo da evitare che l'audio sia udibile anche in corridoio, ove spesso stazionano i parenti o terzi non ammessi in aula. I Carabinieri dovranno comunque evitare lo stazionamento di parenti o estranei fuori dall'aula;
- sarà cura degli Uffici verificare periodicamente il corredo dell'aula protetta, assicurandosi che siano presenti colori e fogli per disegnare, giochi, bambole ecc..

Sarebbe auspicabile l'individuazione anche di altri luoghi e strutture disponibili per le audizioni protette o almeno per alcune di esse, particolarmente delicate per l'età o le condizioni psico-fisiche dell'esaminando (anche presso strutture scolastiche o sanitarie), modalità operativa già utilizzata dalla polizia giudiziaria, ancorché foriera di ulteriori difficoltà organizzative per le audizioni in incidente probatorio o dibattimento.

b) Tempo

La data e l'orario dell'udienza dovranno essere sempre preventivamente concordate con il Pm titolare del fascicolo, così che egli possa garantire la sua presenza; è comunque preferibile individuare una udienza fuori canestro per gli incidenti probatori, limitando così al minimo il rischio di ritardi o sovrapposizioni con altri procedimenti.

Quanto alla scelta del giorno e dell'orario, appare preferibile individuare le giornate che vedono minore afflusso di pubblico (attualmente, di norma, il lunedì o il venerdì).

Di solito pare preferibile la celebrazione dell'udienza in orario pomeridiano, che evita anche l'accavallamento con gli impegni scolastici o lavorativi e garantisce minori tempi di attesa.

Con bambini in età pre-scolare o maggiorenni con disabilità o ritardo psichico, tuttavia, lo slittamento al pomeriggio può anche essere controproducente, perché potrebbero essere più stanchi.

E' auspicabile la collaborazione dell'ufficio del PM anche per la convocazione della persona da esaminare e non solo quando la persona offesa si trovi collocata in comunità protetta; a tal fine si rivela di estrema utilità l'ausilio della polizia giudiziaria che ha seguito le indagini.

c) Citazione ed accoglienza delle vittime di reato

L'accoglienza delle vittime avviene — attualmente per il solo Tribunale e per la Corte d'Assise — utilizzando la stanza riservata alle vittime vulnerabili collocata al piano terra. Il luogo assicura la necessaria tranquillità e riservatezza.

Il coordinamento tra l'aula e la stanza di attesa, così come l'accoglienza della vittima e l'accompagnamento presso detta stanza, è oggi assicurato dalla collaborazione di tirocinanti ex art. 73 L. 69/13, i quali, su base volontaria, sono inseriti in un apposito turno e debitamente formati a tal fine, secondo il "Protocollo di accoglienza delle Vittime Vulnerabili" oggi registrato tra le Buone Prassi del Tribunale di Milano.

Il medesimo protocollo prevede che il Pubblico Ministero utilizzi una apposita modulistica per la citazione della vittima vulnerabile, che deve essere convocata presso la predetta stanza di attesa, anziché presso l'aula di udienza.

Allo stato, detta stanza non è ancora disponibile per l'Ufficio G.i.p.; si attende che l'operatività per il Tribunale sia consolidata per ampliare il servizio.

E' comunque necessario garantire che il minore/vittima vulnerabile non incontri l'indagato prima dell'udienza, sicché dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare che ciò avvenga:

si suggerisce di indicare un orario ed un luogo di convocazione dell'esaminando diverso rispetto a quello del l'indagato/imputato, monitorando l'accesso all'aula protetta.

Appare opportuno che il testimone vulnerabile (specie se minore) sia convocato in orario successivo a quello dell' indagato/imputato in modo da ridurre il più possibile il tempo di attesa -- molto stressante - prima della deposizione.

L'ingresso del teste nell'aula munita di vetro specchio deve avvenire dopo l'arrivo e la sistemazione di tutte le altre parti nell'aula d'ascolto, di cui verrà chiusa la porta.

Le medesime cautele vanno garantite anche alla fine dell'esame, facendo allontanare il testimone per primo, dopo il termine del suo esame, anche senza attendere la fine dell'udienza.

Occorrerà comunque avere cura di evitare in ogni modo l'incontro anche fortuito del minore con l'indagato.

d) *Presenza dei genitori del minore*

Esclusa ovviamente l'ipotesi in cui uno o entrambi i genitori siano indagati, si dovrà valutare accuratamente l'opportunità della presenza dei genitori all'audizione.

La stessa appare estremamente sconsigliabile perché potrebbero prospettarsi profili di incompatibilità a testimoniare in un eventuale dibattimento (il loro esame è spesso necessario anche solo per riferire delle prime confidenze del minore).

In ogni caso, appare del tutto inutile la loro presenza nell'aula dove si trovano le parti; è comunque garantito il diritto del difensore della persona offesa a partecipare all'udienza e a rivolgere delle domande.

Per quel che riguarda l'assistenza di uno dei genitori durante l'ascolto, occorre ovviamente garantire la situazione di maggiore tranquillità per il minore, potendosi così consentire l'accesso all'aula d'esame, se necessario, tenendo però presente che, se l'esaminando è adolescente o preadolescente, potrebbe anche aversi l'effetto contrario.

A volte può essere preferibile, se disponibile, il supporto di altra persona idonea indicata dal minore meno emotivamente coinvolta e che non debba essere sentita a sua volta come teste.

2) AUSILIARI/ESPERTI

Seguendo i criteri fissati dalla Carta di Noto, in caso di ascolto di minori in età infantile la presenza dell'ausiliario è sempre consigliabile; per preadolescenti e adolescenti la valutazione può essere più flessibile.

Per le vittime vulnerabili adulte in linea di massima non appare necessaria la presenza dell'ausiliario; dovrà essere invece valutata l'utilità della presenza di uno psicologo/psichiatra in casi di accertato disagio psichico, da valutare preventivamente.

Come individuare l'ausiliario più idoneo?

Occorrerà valutare le condizioni e l'età del minore al fine di scegliere fra psicologi esperti in psicologia infantile e dell'età evolutiva o, in presenza di patologie accertate, valutare la possibilità di nominare un esperto in neuropsichiatria infantile.

Nella individuazione dell'esperto si avrà cura di rivolgersi a professionisti di adeguata esperienza.

Nel corso dell'audizione il Giudice deve essere presente nella stanza protetta insieme al minore e all'ausiliario, ponendo direttamente le domande; l'ausiliario tendenzialmente interverrà in situazioni di impasse o di difficoltà.

Il giudice valuterà l'opportunità e/o la necessità di autorizzare l'esperto ad accedere al fascicolo, in tal caso è opportuno inserire direttamente nel provvedimento di nomina dell'ausiliario e di fissazione dell'audizione protetta (eventualmente nel decreto di ammissione dell'incidente

probatorio) anche l'autorizzazione alla consultazione degli atti, fornendo indicazioni utili all'accesso in cancelleria.

E' prassi che l'ausiliario abbia contatti con la persona offesa, eventualmente anche poco prima dell'udienza, allo scopo di entrare meglio in relazione con la stessa; questo arco temporale può essere utilizzato per consentire un primo approccio generale conoscitivo da parte dell'ausiliario che assisterà il Giudice durante l'audizione facendo bene attenzione a non entrare nel merito della vicenda processuale.

L'ausiliario avrà cura di spiegare al minore solo il significato dell'atto che si andrà a compiere e non il suo contenuto; nel colloquio non dovrà comunque essere toccato l'oggetto della testimonianza.

Normalmente non appare necessaria la stesura di una relazione successiva sul comportamento non verbale tenuto dal minore, visto che il Giudice del dibattimento potrà personalmente apprezzarlo visionando il filmato registrato.

3) Accertamento della CAPACITA' / IDONEITA' A TESTIMONIARE

Occorre ricordare che la capacità di testimoniare è presunta per qualunque soggetto sia chiamato a deporre e che la sua valutazione è prerogativa del Giudice.

Ciò vale anche per i minori d'età, soprattutto se già in età scolare.

Per l'ascolto di fanciulli in tenera età occorre ricordare le indicazioni della Carta di Noto (con particolare riferimento ai bambini di età inferiore ai 10 anni) che, come chiarito dalla Cassazione, vanno adottate secondo le esigenze del caso concreto individuate dal giudice. Pertanto, occorrerà prendere conoscenza della situazione individuale del minore e verificare se si tratti o meno di soggetto che abbia raggiunto un grado di crescita e maturazione individuale tale da consentirgli di riferire il proprio vissuto.

Altrettanto si rende necessario l'accertamento sulla capacità a testimoniare nel caso in cui si tratti di soggetto (anche maggiore di età) affetto da patologia psichiatrica tale da incidere sulla capacità di rappresentazione del reale e sulla capacità di riferirne i contenuti. Non sarà quindi sufficiente che il soggetto sia *tout court* portatore di patologia psichiatrica, ma occorre che si tratti di patologia capace di incidere sugli aspetti richiesti.

Il dubbio sulla capacità del soggetto a rendere testimonianza deve poggiare su dati obiettivi che emergano dagli atti o dall'attività di accertamento dibattimentale svolta.

Nei soli casi in cui la perizia venga ritenuta assolutamente necessaria nel caso concreto, sarà opportuno svolgerla prima dell'audizione, raccomandando espressamente al perito di non indagare con il minore in alcun modo l'oggetto del procedimento.

In ogni caso, il perito non potrà fare l'ausiliario del Giudice; per il professionista, la sovrapposizione appare sanzionabile anche deontologicamente.

4) DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA

In sede di incidente probatorio, ai difensori delle persone offese, al pari che al difensore degli indagati, deve essere garantita, nel termine di due giorni fissati dall'art. 398, comma 3 c.p.p., la consultazione e l'estrazione di copia di tutti gli atti depositati dal PM.

5) CONDUZIONE DELL'AUDIZIONE

Quando il testimone viene sentito, nel corso del dibattimento, in audizione protetta (con specchio unidirezionale), il Giudice che conduce l'esame non ha conoscenza delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Al fine di un miglior svolgimento di tale attività:

si è rivelata efficace la prassi - seguita e condivisa da alcuni giudici dell'area soggetti deboli - di richiedere alle parti se vi sia il consenso all'utilizzo delle dichiarazioni rese in indagini preliminari ai soli fini della migliore conduzione dell'esame da parte del Giudice; tale metodologia consente di ridurre la fase dedicata alle contestazioni e l'esplicitazione delle stesse. I verbali delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari vengono restituiti al Pubblico Ministero alla fine dell'esame e l'apporto conoscitivo utilizzabile ai fini della decisione è limitato a quanto emerso nel corso dell'esame protetto;

in alternativa, il Giudice può sollecitare le parti (quando non sia stato prestato il consenso di cui sopra) affinché depositino - nei giorni immediatamente precedenti l'udienza - un elenco dei temi di prova su cui deve vertere l'audizione (l'elenco sarà predisposto dallo stesso PM che parteciperà all'udienza in cui avviene l'esame del teste).

In udienza, prima dell'inizio dell'esame, le parti potranno eventualmente formulare osservazioni e eccezioni sui temi di cui all'elenco di cui sopra.

Il PM chiederà preferibilmente di sentire la persona offesa dopo aver sentito gli altri testimoni della propria lista, in modo che il Giudice possa svolgere l'esame avendo acquisito una conoscenza complessiva della vicenda.

Quando l'audizione viene svolta in incidente probatorio non sussistono le problematiche di cui sopra poiché il GIP ha piena conoscenza degli atti.

Il Giudice (Gip o Giudice del dibattimento) conduce l'audizione protetta.

In primo luogo provvede sempre a spiegare al testimone, utilizzando una terminologia adatta all'età, che ha l'obbligo di dire la verità; solo gli ultraquattordicenni sono tenuti ad impegnarsi con la formula di rito (art.497 c 2 cpp).

Il Giudice pone direttamente (non attraverso l'ausiliario) le domande al testimone.

Il Giudice, durante la raccolta della prova, deve quindi sempre rimanere nella stessa aula ove si trova l'esaminando.

L'esame si svolge, preferibilmente, in due fasi.

Nella prima fase il Giudice raccoglie il racconto della persona offesa, ponendo tutte le domande che ritiene sulla base del capo di imputazione e dei temi proposti dalle parti.

Esaurita la prima fase, il Giudice rientra nell'aula d'udienza per raccogliere eventuali ulteriori domande, richieste di contestazioni in senso tecnico (per ultraquattordicenni) oppure di chiarimenti (in caso di testimone infraquattordicenne) su apparenti divergenze nelle dichiarazioni. Risulta, allo scopo, controproducente l'uso dell'impianto citofonico, non consentendo l'interlocuzione contestuale con tutte le parti e determinando un coinvolgimento indebito del testimone.

Al fine di contenere il più possibile i tempi dell'audizione, sarà preferibile che, in questa seconda fase, le parti scrivano le ulteriori domande e le eventuali contestazioni da sottoporre al Giudice.

Mentre per i minori ed i maggiorenni infermi di mente, le norme (artt. 398 c 5 bis e 498 c 4 e 4 bis cpp) prevedono che sia il giudice a stabilire le modalità con cui si svolgerà l'audizione protetta, per le altre persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità ciò è previsto solo su richiesta di parte (in incidente probatorio) o su richiesta della sola p.o. o del suo difensore (in dibattimento art 498 c 4 quater cpp).

E' dubbio, quindi che possa essere disposta d'ufficio dal giudice. In attesa che si sviluppi la riflessione giurisprudenziale sul punto, occorrerà motivare con la dovuta completezza l'eventuale scelta processuale.

Milano, luglio 2018



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 FEBBRAIO 2018

DELIBERA n. 8

ARTICOLI APPARSI SUL CORRIERE DELLA SERA RICHIESTA DI INTERVENTO DEL COA

Il Consiglio,

- vista la comunicazione pervenuta ad un membro del Consiglio ed a quest'ultimo necessariamente inoltrato (prot. 2609 del 21.02.2018) con la quale (con riferimento alla nota vicenda processuale che vede indagati due carabinieri del delitto di violenza sessuale a due turiste americane ascoltate in fase di incidente probatorio) un avvocato iscritto ad altro Ordine del Distretto testualmente così si esprime *"ho seguito indignata la vicenda dell'interrogatorio delle due turiste americane vergognandomi delle domande che la collega ha posto loro. Spero che il COA prenda opportune misure"* e alla detta comunicazione allegata la copia di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 15.02.2018, di Fabio Roia, magistrato, dal titolo *"Le ragazze americane vittime due volte protette dalla sensibilità di quel giudice"*;
- rilevato altresì che detto articolo fa seguito ad altro pubblicato sul medesimo quotidiano il giorno 14.02.2018, dal titolo *"<Trova sexy le divise?> Le domande choc in aula alle due ragazze violentate"* nel quale si riportano stralci virgolettati di domande degli avvocati difensori e di interventi del Giudice precedente, frutto evidente del possesso da parte dell'estensore dei verbali di udienza di incidente probatorio che si svolge in camera di consiglio ed, in questo caso, addirittura con modalità protetta;
- evidenziato che il taglio dell'articolo è prevalentemente incentrato su quelle che vengono definite nel titolo *"domande choc"* riportandole per esteso e riportando altresì l'intervento del Giudice del dibattimento che non le ha ammesse;
- ritenuta inammissibile qualsivoglia forma di ingerenza esterna in un rapporto di dialettica processuale, governato dalle norme del codice di rito;
- ritenuti non condivisibili gli apprezzamenti svolti in forma pubblica in ordine all'attività delle parti relative ad un processo in corso, in special modo se provenienti da chi ricopre o svolge funzioni giurisdizionali;
- ritenuta inammissibile (e grave in quanto provenienti da un avvocato) la richiesta rivolta a quest'Ordine con la quale si auspica che vengano prese *"opportune misure"* nei confronti di avvocati che esercitano la propria funzione, e cioè quello della tutela di diritti costituzionalmente garantiti;
- ritenuto inconcepibile che si possa sindacare, dall'esterno di un processo, l'ammissibilità, la rilevanza e la pertinenza di domande poste ad un testimone dal difensore dell'imputato;

- ritenuto che, diversamente opinando, verrebbe messa in grave pericolo la libertà dell'esercizio del diritto di difesa e la ragione stessa dell'essere avvocato;

- ritenuto infine che le istituzioni forensi abbiano, tra i loro compiti, anche quello di svolgere la funzione di presidio delle libertà costituzionalmente garantite;

per questi motivi

DELIBERA

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta in oggetto.

La presente delibera è stata adottata a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Inches e l'astensione del Consigliere Santoni, alle ore 16,52.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente